

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 1 "CALORE IRPINO"

Determinazione Dirigenziale n. 30 del 18/03/2019

OGGETTO: Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi esercizio 2018 e precedenti ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 e dall'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche.

Publicata all' Albo Pretorio dal 22/03/2019 al 06/04/2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Visti** gli artt. 189, 190 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che rispettivamente, recitano:
- Art. 189 - Residui attivi**
1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.
 2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata (*esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*).
 3. Alla chiusura dell'esercizio (*le somme rese disponibili dalla Cassa depositi e prestiti a titolo di finanziamento e non ancora prelevate dall'ente costituiscono residui attivi a valere dell'entrata classificata come prelievi da depositi bancari, nell'ambito del titolo Entrate da riduzione di attività finanziarie, tipologia altre entrate per riduzione di attività finanziarie*).
 4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori (*entrate*) rispetto alle previsioni ed tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
- Articolo 190 - Residui passivi**
1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.
 2. E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183.
 3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
- Visto** l'articolo 228, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;
- l'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *"Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate"*;
- Visti** inoltre, gli artt. 179 e 183 del citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 con cui vengono definite, esattamente, le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
- Preso atto che** alla suddetta operazione di riaccertamento dei residui si provvede, in base alle specifiche comunicazioni inoltrate dai responsabili dei servizi competenti emesse a seguito di verifica della sussistenza o meno delle ragioni che avevano determinato gli accertamenti o gli impegni di competenza;
- Ritenuto** pertanto, che dalla verifica ordinaria sulla consistenza e l'esigibilità dei residui secondo i nuovi principi contabili applicati sono state rilevate voci da eliminare definitivamente in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate mentre non sono state rilevate voci da eliminare e re-imputare agli esercizi successivi al 31.12.2018 nelle quali l'esigibilità avrà scadenza;
- Premesso che** tale operazione viene effettuata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e cioè prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente;
- Considerato che** a seguito delle comunicazioni dei responsabili dei servizi competenti si è provveduto ad eliminare residui passivi relativi all'esercizio 2017 e precedenti per un importo di € 8.528,04 e residui attivi relativi all'esercizio 2017 e precedenti per un

importo di € 54.227,27; si è provveduto inoltre, con riferimento al solo esercizio 2018 a modificare (revisionare) gli accertamenti di competenza per € 36.087,12 e gli impegni di competenza per € 77,20; tanto, nel rispetto del disposto di cui agli artt. 179 e 183 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal d.lgs. n. 126/2014;

Ritenuto di dover provvedere, con formale provvedimento, alla ricognizione di tutti i residui attivi e passivi, provenienti sia dalla competenza dell'ultimo esercizio chiuso che dagli esercizi precedenti, al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato l'accertamento ovvero l'impegno;

Visti

il vigente Regolamento di Contabilità;
lo Statuto dell'Ente;
gli artt. 189 e 190 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, modificato dal d.lgs. n. 126/2014;
gli artt. 228, 179 e 183 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, modificato dal d.lgs. n. 126/2014;
l'art. 3, comma 4 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.

DETERMINA

- 1) di riaccertare, ai sensi dell'art. 228, comma 3, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, modificato dal d.lgs. n. 126/2014, e rimandare all'esercizio 2019, i residui attivi e passivi esistenti alla data del 31/12/2018, riportati negli allegati elenchi che costituiscono parte integrante della presente determinazione;
- 2) di dare atto che sono stati eliminati residui attivi e passivi provenienti dall'esercizio 2017 e precedenti, per un importo complessivo pari, rispettivamente a € 54.227,27 ed a € 8.528,04 e, che sono stati revisionati con riferimento al solo esercizio 2018 gli accertamenti di competenza per € 36.087,12 e gli impegni di competenza per € 77,20;
- 3) di attestare, viste le comunicazioni pervenute dai responsabili dei servizi competenti, che:
 - i residui attivi conservati derivano da entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisce l'Ente creditore della correlativa entrata;
 - i residui passivi conservati derivano da impegni assunti in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 183 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, modificato dal d.lgs. n. 126/2014.

Il Commissario Straordinario
f.to Prof. Giovanni Colucci